

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

DFA e formazione dei docenti: è ora di una svolta verso il modello en emploi

Presentata da: Giuseppe Cotti e Alessandro Corti

Data: 16 giugno 2026

Numero: 108.26

Testo:

La presente interrogazione intende approfondire gli aspetti relativi all'abilitazione dei docenti per il livello secondario I e per le scuole di maturità liceale, anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso anno, quando docenti che hanno portato a termine il percorso di abilitazione non hanno poi trovato alcuno sbocco professionale.

In Svizzera, la formazione degli insegnanti avviene presso scuole universitarie, in larga misura presso le alte scuole pedagogiche o presso altri istituti universitari competenti. I cicli di studio che conducono all'insegnamento conferiscono un diploma d'insegnamento. I diplomi sono riconosciuti a livello svizzero se soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE/CDIP) in materia di riconoscimento dei diplomi. La CDPE è competente per il riconoscimento a livello nazionale dei diplomi d'insegnamento per la scuola dell'obbligo e per le scuole di formazione generale del livello secondario II, segnatamente le scuole di maturità liceale e le scuole specializzate. I titolari di un diploma riconosciuto hanno, di principio, accesso alla professione docente in tutti i Cantoni.

Occorre rilevare come molti giovani, dopo aver conseguito una formazione scientifica completa presso università svizzere, si trovino a dover intraprendere un ulteriore percorso di abilitazione all'insegnamento della durata di diversi anni, senza la possibilità di esercitare parallelamente, nemmeno a tempo parziale, l'attività professionale. Tale situazione può risultare poco attrattiva e, sotto certi aspetti, penalizzante, sia sul piano economico sia sotto il profilo della valorizzazione delle competenze già acquisite.

L'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 stabilisce il quadro generale del riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali cantonali. In particolare, l'art. 6 prevede che i regolamenti di riconoscimento definiscano, per i diversi diplomi o categorie di diplomi, le pertinenti condizioni di riconoscimento.

Per quanto qui interessa, trova applicazione il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità del 28 marzo 2019, nello stato aggiornato al 25 ottobre 2024 (RRDI).

Questioni

Riconoscimento nazionale dei diplomi di insegnamento

1. La formazione presso il DFA per il livello secondario I è riconosciuta a livello svizzero ai sensi del diritto intercantonale applicabile? In altre parole, il diploma rilasciato dal DFA abilita del livello secondario I in tutti i Cantoni svizzeri?

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

2. La formazione presso il DFA per le scuole di maturità è riconosciuta a livello svizzero ai sensi del diritto intercantonale applicabile? In altre parole, il diploma rilasciato dal DFA abilita all'insegnamento nelle scuole di maturità in tutti i Cantoni svizzeri?
3. Quali diplomi d'insegnamento per il livello secondario I, rilasciati da scuole universitarie cantonali o da alte scuole pedagogiche svizzere e riconosciuti dalla CDPE, sono considerati idonei, in Ticino, per l'accesso all'insegnamento nel corrispondente ordine scolastico?
4. Quali diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità, rilasciati da scuole universitarie cantonali o da alte scuole pedagogiche svizzere e riconosciuti dalla CDPE, sono considerati idonei, in Ticino, per l'accesso all'insegnamento nel corrispondente ordine scolastico?

Sviluppo della formazione en emploi

Il modello della formazione en emploi è già sperimentato in Ticino nell'ambito della formazione dei docenti delle scuole professionali, abilitati nel quadro della formazione professionale federale. Non si tratta certamente di docenti di serie B. Si tratta, a parere degli interroganti, di un modello virtuoso, poiché integra in modo stretto formazione teorica e pratica professionale. Inoltre, esso appare anche economicamente interessante, nella misura in cui consente di formare il docente in concomitanza con un effettivo fabbisogno d'insegnamento.

Premesso ciò, si pongono le seguenti ulteriori domande:

5. Il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento (RRDI) consente, per il livello secondario I, una formazione integrata en emploi? In caso affermativo, entro quali limiti e a quali condizioni?
6. Il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento (RRDI) consente, per le scuole di maturità, una formazione integrata o parallela all'attività professionale assimilabile a un modello en emploi? In caso affermativo, entro quali limiti e a quali condizioni?
7. Vi sono in Svizzera scuole universitarie o alte scuole pedagogiche, i cui diplomi per il livello secondario I sono riconosciuti dalla CDPE, che applicano un modello en emploi o comunque una formazione integrata nel lavoro? Quali?
8. Vi sono in Svizzera scuole universitarie o alte scuole pedagogiche, i cui diplomi per le scuole di maturità sono riconosciuti dalla CDPE, che applicano un modello en emploi, oppure una formazione parallela o integrata con attività professionale? Quali?
9. Nella misura in cui il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento (RRDI) consenta già oggi forme di formazione integrate con l'attività professionale (*en emploi*) per il livello secondario I e per le scuole di maturità, il Consiglio di Stato è disposto a promuovere una modifica dell'attuale assetto formativo del DFA affinché l'abilitazione possa essere conseguita secondo un modello *en emploi*? In caso negativo, per quali motivi?
10. Qualora invece l'RRDI non lo consenta, il Consiglio di Stato è disposto a farsi promotore, presso la CDPE o nelle competenti sedi intercantionali, di un adeguamento normativo in tal senso? In caso contrario, per quali motivi?

Aspetti economici

11. Può il Consiglio di Stato indicare il costo medio di formazione per singolo docente abilitato al livello secondario I presso il DFA e fornire elementi comparativi con i costi di

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

formazione presso tutte le scuole universitarie e alte scuole pedagogiche svizzere i cui diplomi sono riconosciuti dalla CDPE, presentando, se del caso, i dati in forma sistematica e comparabile?

12. Può il Consiglio di Stato indicare il costo medio di formazione per singolo docente abilitato per le scuole di maturità presso il DFA e fornire elementi comparativi con i costi di formazione presso tutte le scuole universitarie e alte scuole pedagogiche svizzere i cui diplomi sono riconosciuti dalla CDPE, presentando, se del caso, i dati in forma sistematica e comparabile?